

COMUNE DI BRENDOLA

(Provincia di Vicenza)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA ED ESTETISTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 di reg. in data 11.10.2002

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 (oggetto del regolamento)

1) Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.

2) Nel caso in cui dette attività vengano svolte in strutture assistenziali e di ricovero per anziani, strutture sanitarie, caserme, carceri ed esercizi similari e siano rivolte ai frequentatori od ospiti delle strutture stesse devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento derogando unicamente alle distanze minime come previsto al successivo art. 26.

Tali autorizzazioni, vincolate ai suddetti luoghi, alla cessazione dell'attività dovranno essere riconsegnate al Comune, le stesse non saranno considerate in caso di apertura di nuove attività o di trasferimenti di laboratori della medesima tipologia di quelle inserite nelle citate strutture ai fini del calcolo delle distanze.

Qualora le attività di cui al comma 1 vengano svolte in circoli privati, clubs, palestre ed altri esercizi similari devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni del presente regolamento, compreso il rispetto delle distanze di cui all'art. 26.

Con riferimento alle attività di cui all'art. 1 al comma 1 svolte in circoli privati, clubs, palestre ed altri esercizi similari, esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, i titolari dovranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, regolarizzare la propria posizione richiedendo apposita autorizzazione amministrativa derogando unicamente dalle distanze fra esercizi.

3) Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente normativa il titolare dell'impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, lettera f) del Decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998.

Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell'attività dovrà fare la comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 114/98, previa individuazione e separazione, mediante struttura fissa, di apposita area, nel rispetto dei regolamenti edilizi e d'igiene.

4) Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

5) Non è soggetta al presente regolamento, fatto salvo quanto previsto al capo III, l'attività di tatuatore e piercing. Detta attività è soggetta a denuncia preventiva di inizio attività ai sensi della Legge n.241/90, il richiedente dovrà dichiarare che gli impianti e le attrezzature sono conformi alla normativa attuale sulla sicurezza; dovrà inoltre essere acquisito il parere igienico-sanitario rilasciato dalla competente U.L.S.S.

Per tale attività si dovrà osservare quanto previsto da:

- “Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” suggerite dal Consiglio Superiore di Sanità;
- DGR n.693 del 23.03.2001;
- Circolare n.9 del 01.06.2001 della Regione Veneto - Direzione Regionale per la Prevenzione.

Art.2

(autorizzazione amministrativa all'esercizio)

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell'Area competente.

2) Il Responsabile dell'Area competente rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1°, previo parere della Commissione comunale consultiva di cui all'art. 7 della Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29.

3) Le attività di cui al comma 1° non possono essere esercitate in forma ambulante.

4) Le attività di cui al comma 1° possono essere esercitate a domicilio del cliente, negli orari prescritti per tali attività, solo in favore di persone inferme e con gravi difficoltà di deambulazione o, per particolari e straordinarie occasioni da persone in possesso di qualificazione professionale.

5) Per particolari prestazioni in occasione di matrimoni o di altre cerimonie e su richiesta del titolare delle attività disciplinate dalla presente normativa il Responsabile dell'Area potrà autorizzare l'attività richiesta anche in deroga agli orari od al turno di chiusura dell'esercizio previa comunicazione all'Ufficio con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni dal verificarsi della ricorrenza o cerimonia.

6) Nei Centri Commerciali, così come tali definiti dal D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, è consentito l'inserimento di una unica attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista disciplinata dal presente regolamento. L'autorizzazione sarà vincolata al Centro stesso in deroga alle distanze minime fra esercizi previste al successivo art. 26.

Tali attività non saranno considerate ,ai fini del calcolo delle distanze, in caso di apertura di nuove attività o trasferimenti di laboratori della medesima tipologia di quelli inseriti nei Centri Commerciali.

7) Ad un'impresa individuale artigiana non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, anche in altri Comuni.

8) Ad un'impresa artigiana costituita in forma societaria, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative ad esercizi diversi, nel rispetto della normativa contenuta nel presente regolamento, a condizione che per ciascun esercizio operi un socio in possesso della qualificazione professionale e sia preposto alla conduzione di tale esercizio.

9) Ad un'impresa, diversa da quelle previste dalla Legge n. 443/85 o non più iscrivibile all'albo delle Imprese artigiane, possono essere rilasciate più autorizzazioni, relative a più sedi, a condizione che per ciascuna sede sia presente un Direttore Tecnico in possesso di qualificazione professionale che dovrà avere la responsabilità dei procedimenti tecnici.

10) Le autorizzazioni di cui al 1° comma sono rilasciate tenuto conto delle condizioni disciplinate dall'art. 26 del presente regolamento.

11) Il personale dell'Ufficio Comunale competente ad istruire le pratiche per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1°, durante l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico, è tenuto, ove non sia vietato da norme di legge o di regolamenti, su richiesta del cittadino, a fornire indicazioni degli esercizi, oggetto del presente regolamento, in attività o temporaneamente sospesi, nella cui zona il richiedente intende aprire un'attività di quelle previste.

12) Sono da considerarsi artigiane le imprese costituite nelle forme indicate dalla vigente normativa in materia e nei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della Legge n. 443/85.

Art.3

(contenuti dell'autorizzazione)

1) L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali in cui viene svolta l'attività e per le eventuali attrezzature consentite dalla legge.

2) L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 26, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti di dette qualificazioni.

3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti non inerenti all'attività svolta.

4) Nell'autorizzazione devono essere indicati:

- la ragione sociale,
- dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale;
- il codice fiscale della ditta autorizzata;
- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;

- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di Società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5, comma terzo, della L. 443/85.

5) L'interessato dovrà fornire un elenco dettagliato delle attrezzature e apparecchiature per l'esercizio dell'attività di estetista di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n. 1 del 04.01.1990 che farà parte integrante dell'autorizzazione. Nel caso di sostituzione o di nuova installazione di attrezzature o apparecchiature, l'interessato ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Comune per i necessari aggiornamenti.

Art.4 **(tipologia delle autorizzazioni)**

Le autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 1° possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

A) BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari;

B) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:

- taglio dei capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione dei capelli;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli;

C) ESTETICA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in condizioni ottimali, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti. Sono da considerarsi attività soggette alla disciplina dell'estetica le attività riferite a centri di abbronzatura e solarium in quanto le apparecchiature utilizzate possono rientrare nell'allegato alla Legge n. 1/90 e sono a tutti gli effetti riferite all'attività di estetista. Rientrano, inoltre, nella disciplina dell'attività dell'estetica l'applicazione di unghie artificiali (nota del 20.11.1993 prot. N. 19686 – a 19-13 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato) e l'attività di massaggio estetico.

Art. 5 **Attività svolte presso l'abitazione**

Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati, compreso l'ingresso, da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa, siano rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

A tal fine l'interessato dovrà presentare al Sindaco istanza di concessione edilizia ed ottenere il cambio di destinazione d'uso (artigianale o commerciale) dei locali, nel rispetto delle norme del Piano Regolatore Generale vigente.

Art.6

(attività didattiche)

Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.

Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali dove sia stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare le attività previste dall'art. 2, comma 1°.

Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime tra esercizi, di cui al successivo art. 26, ma soltanto alle seguenti condizioni:

- a) qualificazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alle Leggi 1142/70 e 1/90;
- b) possesso del libretto di idoneità sanitaria da parte dei responsabili nonché degli allievi;
- c) idoneità sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili, ove vengono svolte le esercitazioni, dichiarata dall'ULSS;
- d) diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e) possono essere autocertificati dal responsabile dell'Istituto.

Al termine del periodo autorizzato il provvedimento temporaneo deve essere riconsegnato all'Ufficio Comunale competente;

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1°, possono effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi, possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse.

Art.7

(commissione consultiva comunale)

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.02.1963 n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142, integrata dalla L.R. 29.11.1970, n. 29, è nominata dal Sindaco e dura in carica 5 anni, oltre tale termine, essa potrà svolgere le proprie funzioni fino a che il Sindaco non provvederà al suo rinnovo.

La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è così composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c) dal direttore del Settore igiene e sanità pubblica o da un suo delegato;
- d) dal Comandante di Polizia Municipale o da un suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- f) da un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale(provinciale)

Art.8

(compiti della Commissione consultiva comunale)

- 1) La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti sui seguenti casi:
 - a) domande di nuove autorizzazioni.
 - b) domande di trasferimento di laboratori.
 - c) richieste di modifica o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente.
 - d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni consecutivi.
 - e) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. 27 novembre 1991, n. 29.
 - f) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione e/o modifiche all'attività svolta riguardo l'arredamento, le apparecchiature e dotazioni tecniche. In caso di nessuna modifica di quanto sopra, è sufficiente l'autocertificazione dell'interessato;
- 2) La Commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.
- 3) Il Presidente può sottoporre all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale;
- 4) Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
- 5) Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

Art.9

(funzionamento della Commissione consultiva comunale)

- 1) Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 2) Funge da segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
- 3) In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per almeno tre sedute consecutive di uno dei componenti di cui all'art. 7, comma 2°, il Sindaco provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.
- 4) L'avviso di convocazione della riunione della Commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal Responsabile dell'Area a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la Commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

CAPO II

NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.10
(domanda di autorizzazione)

1) La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento dovrà essere presentata in carta legale al Sindaco ed il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche penale, i seguenti dati essenziali:

- a) Cognome, nome data e luogo di nascita e codice fiscale; in caso di società il richiedente dovrà dichiarare anche la ragione sociale, i dati di iscrizione al registro imprese, la sede legale e la Partita IVA, nonché gli estremi dell'atto notarile con cui la Società si è costituita.
- b) Possesso della appropriata qualificazione professionale indicando la Commissione Provinciale per l'Artigianato che l'ha rilasciata;

La qualifica professionale deve essere posseduta:

- In caso di Ditta individuale: dal titolare.
- In caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla legge 443/85, da almeno uno dei soci a condizione che la maggioranza dei soci lavori nell'Impresa, se i soci sono due da almeno uno dei soci.
- In caso di società in accomandita semplice i requisiti si valutano relativamente ai soci accomandatari, per le S.r.l. unipersonali i requisiti debbono essere posseduti dall'unico socio.
- In caso di Impresa diversa da quelle di cui alla legge 443/85, o non iscrivibili all'A.I.A., dal Direttore tecnico.
- Il titolare, i componenti la società in possesso della qualifica professionale nonché il direttore tecnico, devono essere presenti all'interno dell'esercizio.
- Il direttore tecnico a conclusione del rapporto di collaborazione con l'impresa dovrà comunicare entro 60 giorni all'Ufficio barbieri, parrucchieri uomo/donna ed estetista, presso l'Ufficio Commercio, la cessazione dell'attività.
- L'Ufficio potrà acquisire direttamente presso gli Enti previdenziali informazioni circa la posizione del direttore tecnico.

- c) precisa ubicazione del locale specificandone la destinazione d'uso (artigianale o commerciale) nonché gli estremi relativi all'individuazione catastale, od il certificato di abitabilità;
- d) la disponibilità del locale.

2) L'istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, con allegata fotocopia, di un documento di riconoscimento non scaduto; non è richiesta l'autenticazione della firma.

Art.11
(comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione)

1) Al richiedente l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 e dell'art. 10 del regolamento comunale sul procedimento amministrativo, adottato con deliberazione del C.C. n.78 del 16/12/1997 in attuazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 241/90, dovrà essere data comunicazione dell'avvio del procedimento indicando, altresì, il responsabile del procedimento stesso.

2) Nel caso di domanda presentata incompleta od in modo irregolare il responsabile del procedimento, entro 20 (venti giorni) dalla ricezione della domanda stessa, dovrà darne comunicazione al richiedente indicando le cause della irregolarità od incompletezza della domanda presentata; in tal caso i termini del procedimento decorreranno dalla data di regolarizzazione della domanda. I termini per la conclusione del procedimento sono:

- a) trenta giorni per le autorizzazioni di subingresso all'esercizio dell'attività di barbiere,

parrucchiere uomo e donna ed estetista;

b) novanta giorni per le autorizzazioni all'apertura o al trasferimento di esercizi di barbiere, parrucchiere uomo e donna ed estetista;

3) Il Dirigente comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.

4) Entro 180 giorni dalla data di comunicazione del parere favorevole della Commissione consultiva comunale, l'attività dovrà essere approntata sotto il profilo igienico-sanitario (idoneità locali, apparecchiature, dotazioni tecniche e suppellettili) ed urbanistico, ai fini del rilascio del parere igienico sanitario di competenza dell'Ulss..

5) Nel caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, che deve essere motivato e comunicato al richiedente, dovranno essere indicate le autorità a cui proporre ricorso contro il provvedimento di diniego ed i termini entro cui proporre il ricorso stesso .

6) Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti Uffici:

a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;

b) Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

c) Ufficio Tributi del Comune;

d) Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'U.L.S.S.;

e) Ufficio Urbanistico del Comune;

f) Comando di Polizia Municipale.

Art.12

(norme sull'autorizzazione)

1) L'autorizzazione, con allegata planimetria vistata che ne forma parte integrante, deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti di vigilanza e di quelli preposti al controllo sanitario.

2) Coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza

Art.13

(modifiche)

1) Ogni modifica sostanziale dei locali dove viene esercitata l'attività di cui all'art. 2, comma 1°, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di legge che saranno richieste all'Ulss.

2) Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.

3) Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Art.14

(sospensione, revoca e decadenza)

1) Il Sindaco, per accertata inosservanza delle norme previste dal presente regolamento, salvo

quanto previsto dai successivi commi 6° e 7°, può sospendere l'autorizzazione fino ad un massimo di trenta giorni.

2) La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.

3) La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della Commissione Comunale consultiva nei seguenti casi:

- a) per inabilità lavorativa comprovata da certificato medico riportante la prognosi;
- b) per sinistro dello stabile che impedisca l'uso dei locali;
- c) per lavori di rinnovo dei locali o per ristrutturazione degli stessi.

4) Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa artigiana o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, può chiedere la sospensione per un periodo massimo di un anno, per i casi previsti dal precedente comma 3°. Tale sospensione può essere prorogata per comprovati motivi.

5) Nei confronti del titolare o legale rappresentante dell'Impresa o del direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, che non ottemperi alla sospensione prevista dal comma 1°, dalla data di notifica della stessa, si procede con quanto disposto dall'art. 28, comma 2° all'esecuzione forzata.

6) Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando:

- a) l'attività di estetista sia svolta in violazione alle disposizioni della Legge 4 gennaio 1990, n. 1, della L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e del presente regolamento;
- b) siano impediti i controlli nelle attività svolte ai sensi dell'art. 5, ai preposti alla vigilanza di cui all'art. 26 del presente regolamento;
- c) vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

7) L'autorizzazione si intende decaduta quando la sospensione superi i limiti concessi e non sia stata richiesta al Sindaco una proroga, che può essere concessa per comprovati motivi, salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 1°, del presente regolamento.

8) L'autorizzazione si intende altresì decaduta quando non sia stata presentata la documentazione richiesta entro i termini di cui all'art. 11, comma 4°.

9) Nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio di cui all'art. 2, comma 1°, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine il contratto di affitto di azienda. Alla cessazione del medesimo, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio, che ha diritto di ottenerla se in possesso dei requisiti professionali.

Qualora non venga richiesta l'autorizzazione, o non si inizi l'attività entro il termine di 180 giorni, decorrente dalla data di cessazione della gestione, il titolare decade dal titolo di esercitare l'attività.

10) Nel caso in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3, comma 2°, in possesso di qualificazione professionale, si dimettano dall'attività lavorativa, l'autorizzazione, ad essi collegata, previa comunicazione al Sindaco, deve ritenersi sospesa per un periodo massimo di 90 giorni. Se entro tale termine il titolare non ha provveduto alla loro sostituzione l'autorizzazione si intende decaduta.

11) Nei casi in cui i responsabili dei settori di cui all'art. 3. Comma 2°, debbano sospendere l'attività a causa di maternità o siano chiamati a prestare servizio militare, l'autorizzazione a loro collegata è sospesa per il periodo necessario da loro richiesto, salvo eventuale proroga che può

essere concessa per comprovati motivi.

12) I relativi provvedimenti adottati sono comunicati mediante notifica o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.15 **(subingresso)**

1) Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'attività di cui all'art. 2, comma 1°, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale e i requisiti igienici dell'attività siano rimasti invariati.

2) Il subentrante, già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune indicando gli estremi dell'atto notarile con cui è avvenuto il trasferimento dell'attività.

3) Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, comma 3°, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minore emancipato o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido o per causa di morte, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nome del personale in possesso della qualificazione professionale, fermo restando quanto disposto dal comma 3°.

4) le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le imprese.

Art.16 **(trasferimento di sede)**

1) Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività, di cui all'art. 2, comma 1°, devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento e consegnando l'autorizzazione in essere.

2) Il Sindaco, sentita la Commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali anche di altra zona derogando unicamente alle norme sulle distanze tra esercizi previste dall'art.26, nei seguenti casi:

- Sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
- Calamità pubblica;

3) Trasferimento per precarie condizioni igienico-sanitarie non imputabili all'esercente;

a) Trasferimento temporaneo: se è possibile adeguare i locali alle prescrizioni igienico sanitarie imposte dall'Ulss Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il trasferimento è consentito anche in altra zona, per il periodo di tempo necessario al ripristino delle condizioni ottimali per l'esercizio dell'attività, osservando le norme igienico-sanitarie del presente regolamento anche per il locale utilizzato temporaneamente.

b) Definitivo: se non è possibile adeguare i locali alle prescrizioni igienico sanitarie imposte dall'Ulss.5 Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il trasferimento è consentito anche in altra zona, purché venga rispettato un minimo di distanza da un altro esercizio della medesima tipologia pari ad almeno il 30% delle distanze minime previste all'art.26.

4) Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Comunale, può consentire il trasferimento dell'attività in altri locali della medesima zona di aziende operanti nel territorio comunale da almeno 3 anni, purché venga rispettato un minimo di distanza da un altro esercizio dello stesso tipo pari ad almeno il 30% delle distanze minime previste dall'art.26, nei seguenti casi:

- a) Acquisto dell'immobile;
- b) Proprietà dell'immobile;
- c) Migliore esercizio dell'attività (quale ampliamento della superficie o migliori condizioni igienico-sanitarie).

5) Il Sindaco sentita la Commissione Comunale, può consentire il trasferimento dell'attività in locali di altra zona, di aziende operanti nel territorio comunale da almeno 5 anni, purché venga rispettato un minimo di distanza da un altro esercizio dello stesso tipo, pari ad almeno il 50% delle distanze minime previste dall'art.26.

Le distanze minime previste dai punti 3) lett. b, 4) e 5), vengono calcolate con esclusione della percentuale di tolleranza prevista dall'art.26 comma 8.

Art. 17 **(Cessazione dell'attività)**

1) Entro trenta giorni dalla comunicazione al Comune della cessazione dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 2, comma 1°, il titolare o legale rappresentante dell'impresa artigiana o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, devono consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che, comunque, dopo tale termine deve considerarsi decaduta.

Art. 18 **(ricorsi)**

Contro il provvedimento del Dirigente che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza o la revoca è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della decisione o di piena conoscenza della stessa.

CAPO III **NORME IGIENICO – SANITARIE**

Art.19 **(Accertamenti igienico-sanitari)**

1) L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

2) I verbali e i relativi rapporti prodotti nell'ambito della vigilanza sulle attività svolte, sono inviati al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Art.20 **(requisiti dei locali)**

1) Le attività di cui all'art. 2 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.

2) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere, in linea di massima, alle seguenti condizioni:

- a) avere l'altezza minima di metri 2,70, riducibile a 2,40 per gli spazi accessori; se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi soci e titolari, i locali devono avere un'altezza minima di metri 3;
- b) essere dotati di superficie illuminante pari a 1/10 della superficie totale; la quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento, opportunamente distribuita, per favorire il ricambio dell'aria. Qualora la superficie apribile sia insufficiente, è necessaria la dotazione di ventilazione meccanica che deve garantire volumi d'aria esterna pari a 28 mc/h/persona per i negozi di barbiere e 46/mc/h/persona per quelli di parrucchiere estetista;
- c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- e) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino ai 2,00 metri di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- f) essere forniti di un locale o spazio o area ben delimitati, dedicato al lavaggio e trattamento (disinfezione e sterilizzazione) degli strumenti dedicato al lavaggio e trattamento delle attrezzature e degli utensili, attrezzato con:
 - lavandino dotato di rubinetteria con comando non manuale (a leva o a pedale), con erogazione di acqua calda e fredda con le caratteristiche di potabilità;
 - distributori di sapone liquido ed asciugamani monouso;
 - pattumiera con dispositivo di apertura non manuale del coperchio (a pedale o a campana);
 - piano di lavoro;
 - armadietti per il deposito del materiale pulito;
- g) essere dotati di adeguati servizi igienici per gli addetti e per il pubblico, aerati naturalmente o meccanicamente, con pareti lavabili fino a m. 2.00. Deve essere sempre previsto il locale antibagno, dotato di lavabo munito di rubinetteria con comando a pedale o a fotocellula, accessoriato con distributori fissi di sapone liquido ed asciugamani monouso o asciugamani elettrico. Il W.C. deve essere fisicamente isolato, mediante antibagno, dai locali di lavoro;
- h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali, muniti di dispositivi di apertura non manuale del coperchio (a pedale o a campana);
- i) essere dotato di uno spogliatoio per gli addetti, con armadietti a doppio scomparto per il deposito dell'abbigliamento personale diviso da quello di lavoro per ogni addetto. In mancanza di spogliatoio deve essere previsto uno spazio in cui collocare gli armadietti a doppio scomparto;
- j) se all'interno dell'esercizio s'intende eseguire operazione di lavaggio della biancheria professionale, dovrà essere individuato un locale ad uso lavanderia di dimensioni adeguate ed abbondantemente ventilato.

3) i locali adibiti all'esercizio di estetista devono essere dotati di un adeguato numero di lavandini in relazione al tipo di attività svolta che sarà deciso di volta in volta dall'Ulss.

Art.21

(requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche)

1) Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della

carta o del telo da utilizzare una sola volta per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;

b) la strumentazione impiegata per l'attività, deve essere di volta in volta pulita, detersa e sottoposta a disinfezione ad alto livello; gli strumenti che vengono a contatto diretto con la cute dei clienti, andranno anche sterilizzati mediante apparecchi di sterilizzazione a calore secco o a calore umido.

2) E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Art.22

(norme igieniche per l'esercizio delle attività)

1) I locali, le attrezzature e gli strumenti utilizzati per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione.

2) A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica, è fatto obbligo di utilizzare indumenti da lavoro di tinta chiara.

3) E' fatto obbligo l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

4) Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

5) I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari adoperati.

Art.23

(controlli sanitari del personale)

1) Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio o il legale rappresentante dell'impresa o il direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese artigiane, se non è in possesso di valido libretto di idoneità sanitaria nell'attività svolta rilasciato dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S.

2) La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito annotato nell'apposito libretto di idoneità sanitaria che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.

CAPO IV ORARI E TARIFFE

Art.24

(orari)

1) Gli orari giornalieri delle attività, oggetto del presente regolamento e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

2) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio esporre il cartello dell'orario vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio.

La mancata esposizione del cartello comporta la sanzione amministrativa prevista ex lege per l'illecito ascrivibile al trasgressore .

3) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario per un massimo di mezz'ora per la chiusura al mattino e di un'ora per la chiusura pomeridiana.

4) Il mancato rispetto dell'orario di chiusura all'ora stabilita per due volte nell'arco dell'anno comporta, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 28, la sospensione dell'attività prevista dall'art. 15, comma 1°, per un periodo non inferiore a giorni 3.

5) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, inserite presso i Centri Commerciali, saranno esercitate con gli orari propri dei Centri in cui sono ubicate, salvo il rispetto del tetto massimo di 45 ore settimanali.

Art.25 (tariffe)

1) All'interno del locale, in prossimità della cassa, deve essere esposto, in maniera ben visibile, all'attenzione della clientela, il tariffario dei prezzi praticati.

La mancata esposizione del tariffario comporta la sanzione amministrativa prevista ex lege per l'illecito ascrivibile al trasgressore.

Art. 26 Distanze minime tra esercizi.

1) L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata.

$$\frac{\text{superficie in mq}}{\text{n. residenti}} : \frac{\text{n. addetti}}{\text{n. esercizi in attività}} = \text{distanza minima}$$

n. residenti per addetto

2) Ai fini dell'applicazione di tale relazione, il territorio comunale viene suddiviso in due zone. Le vie o i tratti di via compresi in tali zone sono individuati nella pianta planimetrica che forma parte integrante del presente regolamento.

ZONA "A" comprende le seguenti vie:

VIA A. CANOVA - VIA A. DE GASPERI - VIA A. DIAZ - VIA A. FOGAZZARO - VIA A. LAMARMORA - VIA A. MEUCCI - VIA A. PACINOTTI - VIA A. PALLADIO - VIA A. ROSIMI - VIA A. VIVALDI - VIA ALBINONI - VIA ASIAGO - VIA B. BELTRAME - VIA B. CROCE - VIA B. RUSSEL - VIA C.B. CAVOUR - VIA C. COLOMBO - VIA C. MONTEVERDI - VIA CANTARELLA - VIA CARBONARA - VIA CASAVALLE - VIA DEI PLATANI - VIA DEL BARTAGLIAN - PIAZZA DEL DONATORE - PIAZZA DEL MERCATO - PIAZZA DEL POPOLO - STRADA DELLA PILA- STRADA DELLE ASSE - VIA DELLE FONTANINE - VIA E. FERMI - VIA E. MATTEI - VIA F. BARACCA - VIA F. CILEA - VIA F. CRISPI - VIA F. MUTTONI - VIA FIRENZE - VIA G.B. VICO - VIA G. BRUNO - VIA G. DONIZETTI - VIA G.GENTILE - VIA G.GIARDINO - VIA G.GIOLITTI - VIA G.L. BERNINI - VIA G.MARCONI - VIA NATTA - VIA G.PUCCINI - VIA G.ROSSINI - VIA G. SAVONAROLA - VIA G.VERDI - VIA G.ZANELLA - VIA GEN.DALLA CHIESA - VIA GIOTTO - VIA GOIA - VIA IV NOVEMBRE - VIA K.ADENAUER - VIA L.EINAUDI - VIA L.MANO - VIA L.NEGRELLI - PIAZZA LEONARDO DA VINCI - VIA M.BUONARROTI - VIA M.SCOLARI - VIA MADONNA DI PRATI - VIA MARINALI - VIA MAZZINI - VIA MOLINETTO - VIA MOLINO DEL SOLE - VIA MONTI MARTIRI - VIA ORNA - VIA P.MASCAGNI - VIA P. SARPI - VIA PAPA GIOVANNI XXIII - VIA PASTENGRO - VIA Q.SELLA - VIA R. PAOLUCCI - VIA REVESE - VIA RISORGIVE - VIA ROCCOLO - VIA ROMA - VIA S.BERTILLA - VIA S. MARCELLO - VIA SALIERI - VIA SALVO D'ACQUISTO - VIA SANSOVINO - VIA SCARANTELLA - VIA SIGNOLO - VIA SOASTENE - VICOLO STRADA DELLA PILA - VIA T. CAMPANELLA - VIA TORINO - VIA V.BELLINI - VIA V.CUOCO - VIA V.GIOBERTI - VIA V.SCAMOZZI - VIA VALLE - PIAZZETTA DEL VICARIATO.

ZONA “B” (è costituita da tutto il rimanente territorio comunale).

Le distanze minime, espresse in metri lineari, per zona e per tipologia di esercizio, da rideterminare periodicamente secondo quanto previsto al successivo comma 10, sono le seguenti:

ATTIVITA'	ZONA “A”	ZONA “B”
BARBIERE	mt. 364	mt. =====
PARR. UOMO E DONNA	mt. 262	mt. =====
ESTETISTA	mt. 280	mt. =====

3) Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area (quartiere, frazione, zona, ecc.) presa in esame, con esclusione delle aree a destinazione agricola e di quella destinate a verde pubblico.

4) La popolazione viene incrementata per effetto del pendolarismo esistente dai Comuni limitrofi della seguente percentuale:

- Zona “A” del 5%;
- Zona “B” non esiste pendolarismo;

5) Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- un addetto ogni 900 residenti per l'attività di barbiere;
- un addetto ogni 300 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
- un addetto ogni 400 residenti per l'attività di estetista.

6) Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro. Non sono considerati invece addetti gli apprendisti.

7) La distanza minima, come sopra determinata, è calcolata seguendo il percorso più breve consentito e va misurata da ingresso principale a ingresso principale (per ingresso principale si intende la porta di ingresso al negozio). La distanza prevista per ciascuna zona va calcolata rispetto agli esercizi esistenti non solo nella zona presa in considerazione ma anche in quelle contigue.

8) Nel calcolo delle distanze è ammessa una tolleranza del 10%.

9) Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona.

10) La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dalla commissione consultiva comunale entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

Art.27 (controlli)

1) L'accertamento delle distanze fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti è affidato agli organi di Polizia municipale (art. 2 lettera d) Legge n. 1142/70)

2) Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e gli operatori dell'U.L.S.S., incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento gli stessi, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli previsti dal precedente art. 5.

Art.28 (sanzioni)

1) Per tutte le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 689/81.

2) Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1991 n. 29, ove stabilisce che le sanzioni amministrative di cui all'art. 12, della legge 4 gennaio 1999 n. 1, sono delegate al Comune nel cui territorio sono accertate, osservando le disposizioni dell'art. 12, della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale, sono punite con le sanzioni indicate dalla legge 689/81 fatte salve ulteriori future discipline legislative sanzionatorie.

3) La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con disposizione del Sindaco.

4) Inoltre il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza, quando questa viene esercitata senza autorizzazione dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'artigianato.

Art.29
(attività abusive)

1) Il Sindaco con ordinanza dispone la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione.

2) Qualora l'ordine non venga ottemperato, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell'interessato.

Art.30
(provvedimenti d'urgenza)

1) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 28, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti nel presente regolamento potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio a norma dell'art. 54 del D. Leg.vo 18.08.2000 n.267 quali:

- a) la chiusura dell'esercizio;
- b) la sospensione dell'autorizzazione;
- c) l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;
- d) l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
- e) qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.31
(abrogazione delle norme precedenti)

1) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna ed estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 08/03/1989.

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 Oggetto del regolamento
- art. 2 Autorizzazione amministrativa all'esercizio
- art. 3 Contenuti dell'autorizzazione
- art. 4 Tipologia delle autorizzazioni
- art. 5 Attività svolte presso l'abitazione
- art. 6 Attività didattiche
- art. 7 Commissione consultiva comunale
- art. 8 Compiti della Commissione consultiva comunale
- art. 9 Funzionamento della Commissione consultiva comunale

CAPO II NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- art. 10 Domanda di autorizzazione
- art. 11 Comunicazioni relative alla richiesta di autorizzazione
- art. 12 Norme sull'autorizzazione
- art. 13 Modifiche
- art. 14 Sospensione, revoca, decadenza
- art. 15 Subingresso
- art. 16 Trasferimento di Sede
- art. 17 Cessazione di attività
- art. 18 Ricorsi

CAPO III

NORME IGIENICO – SANITARIE

- art. 19 Accertamenti igienico-sanitari
- art. 20 Requisiti dei locali
- art. 21 Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche
- art. 22 Norme igieniche per l'esercizio delle attività
- art. 23 Controlli sanitari del personale

CAPO IV ORARI E TARIFFE

- art. 24 Orari
- art. 25 Tariffe
- art. 26 Distanze minime tra esercizi

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

- art. 27 Controlli
- art. 28 Sanzioni
- art. 29 Attività abusive
- art. 30 Provvedimenti d'urgenza

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 31 Abrogazione delle norme precedenti

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI BARBIERE PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

La programmazione delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista è stata effettuata sulla base della delibera di Giunta Regionale n.655 del 12.02.1992 avente ad oggetto: " approvazione schema di regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Vista la morfologia del territorio si è ritenuto opportuno provvedere ad una suddivisione del territorio in due zone:

- 1) ZONA "A"
- 2) ZONA "B"

ZONA "A"

Trattasi di una zona con superficie di mq.776.150 e una popolazione di 5.012 abitanti.

La zona comprende Centro Storico - zona residenziale - zona residenziale di espansione, zona industriale ed artigianale. Nell'individuare la zona si è tenuto conto dell'attuale situazione degli esercizi esistenti per ogni tipologia di attività, della superficie del territorio, (escludendo le zone a destinazione agricola, e di quelle destinate a verde pubblico), della densità abitativa.

All'interno di questa zona sono insediati tutti gli esercizi esistenti nel territorio, relativamente alle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista che hanno trovato terreno fertile per il loro sviluppo. Tale concentrazione di esercizi è sicuramente dovuta alla consistente popolazione residente (infatti nella zona vive la maggior parte della popolazione del Comune) e alla buona presenza di attività produttive e di servizio.

Questa zona inoltre è indubbiamente in crescita in termini di popolazione ed è fortemente interessata dalle trasformazioni urbanistiche previste nel territorio comunale..

ZONA "B"

Trattasi di una zona con superficie di mq. 13.750 (sono escluse le zone a destinazione agricola e quelle destinate a verde pubblico) e una popolazione di 1.258 abitanti.

La zona comprende località San Vito, località San Valentino e tutte le restanti case sparse .

Detta zona si può definire "zona periferica" del Comune, nella quale non sono presenti le attività di settore. Inoltre nella zona sono poco presenti fabbricati ed edifici con destinazione d'uso artigianale o commerciale atti ad ospitare tali tipi di attività.

POPOLAZIONE

La popolazione residente nel Comune di Brendola al 31.03.2002 è di 6.270 abitanti . La stessa è quasi totalmente concentrata nella zona "A". Nella medesima zona gravita inoltre un consistente (1.500 persone circa) numero di persone provenienti dai paesi limitrofi . Tale afflusso è dovuto allo sviluppo delle attività produttive e commerciali verificatosi in questi ultimi anni.

DATI UTILIZZATI PER DETERMINARE LA DISTANZA

- POPOLAZIONE

Popolazione residente nel comune di Brendola al 31.03.2002 ..	n. 6.270
Popolazione presente zona "A"	n. 5.012
Fluttuazione 5%	n. 251

Popolazione “utile” zona “A”	n. 5.263
Popolazione presente zona “B”	n. 1.258

- NUMERO ESERCIZI IN ATTIVITA' E NUMERO ADDETTI

ZONA “A”

Attività di barbiere	Esercizi	n. 01
	Addetti	n. 01
Attività di parrucchiere	Esercizi	n.09
	Addetti	n. 14
Attività di estetista	Esercizi	n. 03
	Addetti	n. 04

ZONA “B”

Attività di barbiere	Esercizi	n. 0
	Addetti	n. 0
Attività di parrucchiere	Esercizi	n. 0
	Addetti	n. 0
Attività di estetista	Esercizi	n. 0
	Addetti	n. 0

Il dato relativo agli addetti è stato fornito direttamente dai titolari dei negozi.

PARAMETRO ADDETTI NECESSARI

Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- un addetto ogni 900 residenti per l'attività di barbiere;
- un addetto ogni 300 residenti per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
- un addetto ogni 400 residenti per l'attività di estetista.

DISTANZE MINIME

ATTIVITA'	ZONA “A”	ZONA “B”
BARBIERE	mt. 364	mt. ===
PARRUCCHIERE	mt. 262	mt. ===
ESTETISTA	mt. 280	mt. ===

TABELLA RIEPILOGATIVA
Calcolo ai fini di determinare le distanze minime per attività di:

BARBIERE		PARRUCCHIERE		ESTETISTA	
ZONA "A"	ZONA "B"	ZONA "A"	ZONA "B"	ZONA "A"	ZONA "B"
776.150	13.750	776.150	13.750	776.150	13.750
5.012	1.258	5.012	1.258	5.012	1.258
0,050	0,00	0,050	0,000	0,050	0,00
251	000	251	000	251	000
5.263	1.258	5.263	1.258	5.263	1.258
1	0	9	0	3	0
1	0	14	0	4	0
900	900	300	300	400	400
	0				
364	0	262	0	280	0

All'interno di ciascuna zona la distanza minima per il rilascio di una nuova autorizzazione o per il trasferimento è legata ai parametri sopra descritti, secondo una relazione matematica riportata nell'art. 26 del regolamento stesso.-